CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARENCO, TASSI, MATTEOLI, BUTTI

Istituzione della provincia di Chiavari

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, individua le zone del nostro territorio che devono essere considerate « aree metropolitane », ed indica – fra le altre – quella del comune di Genova. Inoltre la stessa legge, all'articolo 16, stabilisce i criteri necessari per la revisione delle attuali circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province.

In base a queste disposizioni, il consiglio regionale della Liguria ha, in data 22 luglio 1991, approvato la legge regionale n. 12 per la delimitazione dell'area metropolitana di Genova, dopo aver sentito i comuni interessati. Durante l'attento studio della situazione delle singole aree, apparve evidente l'opportunità – date le specifiche caratteristiche socio-ambientali – di non comprendere nell'area metropolitana di Genova il territorio del comune di Chiavari e degli altri che formano l'ampio comprensorio del Tigullio. D'altro lato, questa decisione veniva ad accogliere le istanze e gli auspici espressi, da tempo, da questi stessi comuni.

Per ciò, nel rispetto ed in applicazione delle norme della citata legge dello Stato, e tenendo conto di quella regionale citata, il comune di Chiavari ha assunto l'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia, con la adesione di ventotto comuni circonvicini che, per i legami e le interconnessioni – di natura economica, sociale, culturale – dei servizi essenziali alla vita di relazione, riconoscono in Chiavari il naturale capoluogo.

La nuova provincia, in base al censimento generale della popolazione, verrebbe ad avere una popolazione di 151.672 abitanti, cioè circa 48.000 in meno del

limite di 200.000 disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Ma va considerato che la regione Liguria, recependo questo limite nel primo comma dell'articolo 4 della legge regionale del 12 giugno 1991, n. 9, sulla « promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province », ha anche previsto una deroga.

Infatti al secondo comma del citato articolo ha disposto che: « Il divieto di cui al primo comma (meno di 200.000 abitanti) può essere derogato qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative ».

E riteniamo che, nel caso specifico, possono essere obiettive ragioni giustificative il fatto che:

a) il territorio compreso tra il monte di Portofino ed oltre, fino ai confini con le provincie di Parma e Piacenza, costituisce, anche dal punto di vista storico e geografico, una entità a sé stante, avente caratteristiche fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche assolutamente indipendenti dai territori confinanti, ivi compreso quello della costituenda area metropolitana genovese;

b) le differenze esistenti tra la costituenda area metropolitana genovese ed il territorio del Tigullio costituiscono l'evidente negazione del presupposto dell'omogeneità e dell'integrazione di interessi e di servizi tra le due aree, per cui fin d'ora si manifesta il timore, da parte delle popolazioni del Tigullio, di vedere mortificate le proprie aspirazioni ed i propri interessi dalla eventuale mancata istituzione della nuova provincia;

c) la peculiarità dell'area del Tigullio ne delinea una ben definita identità all'interno della regione Liguria e dell'attuale provincia di Genova, in particolare grazie ad un'intensa attività turistico-commerciale e alla presenza di un differenziato e solido tessuto artigianale ed industriale, oltre che una ragguardevole incidenza sull'economia agricola e peschereccia;

d) l'enorme afflusso turistico, sia marino che montano (data la varia morfologia del territorio) di periodicità stagionale come settimanale – con il rilevantissimo fenomeno della seconda casa, ed il cosiddetto pendolarismo del fine settimana – determina un alto aumento quantitativo di richiesta di servizi pubblici essenziali in gran parte dei settori di cui la pubblica amministrazione si occupa;

e) i legami e le interconnessioni da sempre esistenti tra tutti i comuni del territorio del Tigullio, nonché l'esistenza dei requisiti che la citata legge n. 142 del 1990, individua per la creazione di una nuova provincia, legittimano la richiesta di istituzione del nuovo ente, anche in deroga al numero di abitanti compresi nel corrispondente territorio.

Inoltre, la città di Chiavari, indicata quale capoluogo della istituenda provincia, vanta storicamente una posizione di autonomia, anche amministrativa, e dal 1234 al 1927 ha ricoperto il ruolo di capoluogo di un territorio, quello del Tigullio appunto, indipendente da Genova e dalle province confinanti:

dal 1234 al 1332: capoluogo di podesteria nella Repubblica di Genova;

dal 1333 al 1758: capoluogo di capitanato nella Repubblica di Genova;

dal 1759 al 1797: capoluogo di governatorato nella Repubblica di Genova;

dal 1798 al 1805: capoluogo di cantone nella Repubblica ligure democratica;

dal 1806 al 1815: capoluogo del Dipartimento degli Appennini nell'impero francese;

dal 1816 al 1859: capoluogo di provincia nel Regno di Sardegna;

dal 1860 al 1927: capoluogo di circondario (Sottoprefettura) nel Regno d'Italia.

Tale processo storico ha consentito alla città di Chiavari di essere oggi sede, tra l'altro, di:

uffici giudiziari (tribunale, pretura circondariale, procura della Repubblica);

uffici finanziari (ufficio IVA, ufficio del registro, ufficio imposte dirette, conservatoria dei registri immobiliari, commissione tributaria di I grado, ecc.);

ufficio centrale delle poste e delle telecomunicazioni;

azienda di promozione turistica (centro amministrativo);

ispettorato provinciale dell'agricoltura;

camera di commercio;

archivio notarile;

commissariato di pubblica sicurezza;

comando compagnia Carabinieri;

comando compagnia Guardia di finanza;

polizia stradale;

polizia ferroviaria;

guardia forestale;

distaccamento vigili del fuoco;

carceri giudiziarie;

scuola telecomunicazioni forze armate;

uffici amministrativi dell'unità sanitaria locale XVIII;

ospedale;

sezione circoscrizionale del lavoro e della previdenza sociale;

delegazione Automobile club d'Italia;

sede decentrata dell'Istituto autonomo case popolari;

cassa edile;

oltre che della Curia vescovile, e di numerose sedi provinciali di partiti politici, organizzazioni sindacali, ordini professionali, enti, associazioni varie, redazioni di quotidiani, di riviste a tiratura anche nazionale e emittenti radiofoniche e televisive.

Per quanto attiene, infine, al settore della pubblica istruzione, Chiavari è sede di asilo nido, di numerose scuole materne publiche e private, di scuole di istruzione primaria, e delle seguenti scuole di istruzione superiore:

liceo classico;

liceo scientifico;

liceo linguistico;

istituto tecnico commerciale;

istituto tecnico commerciale per geometri;

istituto statale d'arte;

stituto professionale di Stato per l'industria;

istituto professionale di Stato per il commercio;

istituto magistrale;

istituto tecnico per il turismo.

A livello universitario ospita l'Istituto superiore di scienze religiose ed è ora anche sede del Centro interuniversitario sull'innovazione e l'integrazione europea, quale momento di collaborazione didattica, scientifica e di ricerca fra gli atenei di Genova, Milano, politecnico di Milano, e università commerciale Bocconi di Milano.

Onorevoli colleghi, i titoli per l'istituzione della nuova provincia di Chiavari con i comuni di Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Tribogna e Zoagli, ci sembrano evidenti e probanti. Ed aggiungiamo che, all'unanimità, il 10 marzo di quest'anno, la stessa provincia di Genova ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione della nuova provincia di Chiavari.

Nel rispetto, quindi, della volontà liberamente espressa dai comuni interessati, di fronte alle obiettive situazioni e condizioni determinate dal sorgere dell'area metropolitana di Genova, in considerazione delle capacità amministrative della gente del Tigullio, laboriosa e tenace, siamo certi che gli onorevoli colleghi approveranno con il loro voto la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Chiavari nell'ambito della regione Liguria.

ART. 2.

1. La provincia di Chiavari, con capoluogo Chiavari, è costituita dai comuni di: Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Tribogna e Zoagli.

ART. 3.

1. La provincia di Genova, entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dal commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consulta-

zioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Genova.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Genova continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione provinciale.

ART. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

ART. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nel territorio della nuova provincia uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti alla provincia di Chiavari, il Ministero dell'interno per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Genova, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alla popolazione delle due province interessate, secondo i dati dell'ultima rilevazione annuale effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo dal bilancio della provincia di Genova dei fondi di spettanza della provincia di Chiavari.